

COLLI Mariavittoria, componente direttivo AIAF Piemonte e Valle d'Aosta

Sono qui in qualità di componente dell'AIAF, che è l'Associazione Avvocati Famiglie e Minori, che da oltre vent'anni si occupa di queste problematiche, ritenendo che la tutela dei diritti della famiglia e dei minori non possa essere affidata ad avvocati tuttologi che seguono tutto, ma debba essere affidata a degli avvocati che seguono questo settore e che si specializzano, avendo una cura particolare agli argomenti trattati e interagendo anche con altre figure professionali. La legge n. 54/2006 è stata partorita dopo lunghi anni di discussione, avendo come principio la Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, che indicava all'articolo 9 il diritto del minore alla bigenitorialità. Vorrei porre l'accento sul fatto che è un diritto del minore e non un diritto del genitore.

Al centro c'è il minore, pertanto i genitori e le altre figure parentali devono ruotare intorno ad esso e ogni scelta, o decisione deve essere presa in modo da arrecare meno danno possibile al minore.

E' chiaro che questa legge è entrata in vigore dopo molti anni in cui si sentiva la necessità di mutare quelli che erano stati gli orientamenti e le prassi seguite nei Tribunali per cui vi era il genitore affidatario mentre l'altro era colui che poteva avere un mero potere di controllo (in genere il padre).

Con la legge 54/2006 i padri sono stati coinvolti nelle decisioni riguardanti l'accudimento, la cura e l'educazione dei figli.

Devo dire che non sempre, per mia esperienza, ho visto dei padri così desiderosi di collaborare nella cura dei figli, sovente mi dicevano: "I bambini sono piccoli, se ne deve occupare la madre".

Quindi è compito dell'avvocato collaborare, interagire e spiegare ad entrambi i genitori quali siano i loro diritti e i loro doveri e che tutto venga fatto nell'ottica di aiutare il minore.

Mi sembra importante, mettendo sempre il minore al centro del principio della bigenitorialità, che la legge suindicata abbia previsto l'assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, perché nell'immediatezza della separazione, quando i figli vivono, sentono e subiscono il conflitto dei genitori è preliminare che possano permanere nel luogo in cui hanno vissuto e in cui vi sono i loro affetti e i loro giochi. Così come è importante che la legge n. 54/2006 abbia previsto l'articolo 709 ter del Codice di Procedura Civile per la soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni. Articolo di legge che prevede delle sanzioni per il genitore (può essere il padre o la madre) che ostacola i rapporti tra il figlio e l'altro genitore.

E' compito degli avvocati nel momento in cui si raggiunge un accordo – nel corso di una procedura di separazione o divorzio – stabilire delle modalità di visita e di

incontro che possano durare nel tempo e che non debbano essere cambiate dopo poco tempo dalla sottoscrizione degli accordi.

Quindi è anche compito nostro, e a volte anche scontrandoci con i nostri assistiti, cercare di far capire che una situazione è preferibile ad un'altra e che irrigidirsi causa un danno ai minori.

Con la legge n. 162/2014 (negoziata assistita) noi avvocati siamo coinvolti in prima persona, infatti siamo noi che quando redigiamo un accordo di negoziazione assistita dobbiamo accertarci che i figli abbiano una pluralità di incontri con entrambi i genitori.

E' compito degli avvocati certificare che i tempi di permanenza e visita rispondono agli interessi del minore. La Procura della Repubblica è l'unico organo a cui compete il controllo nel verificare la rispondenza agli interessi dei figli.

Non ritengo, come diceva il Dottor Maglietta che debba sparire la figura del genitore collocatario, perché questo non farebbe che causare altri conflitti, mentre bisogna cercare di evitare il conflitto dando alle parti delle sicurezze, mentre se si lascia la gestione dei figli ai genitori senza stabilire delle priorità si possono verificare situazioni ingestibili che aumenteranno il conflitto.

Riguardo al "Registro" penso che non dovrebbe essere fatto a livello locale dai singoli Comuni ma dovrebbe essere stabilito a livello nazionale.

Comunque ritengo che sia inutile per l'iscrizione e la frequentazione scolastica in quanto tutte le scuole sono attrezzate con il registro elettronico che permette ad entrambi i genitori, di essere informati in tempi reali sulla presenza a scuola dei figli, sul profitto e su eventuali note di biasimo.

Il genitore non collocatario ha non solo il diritto ma anche il dovere di recarsi agli incontri con gli insegnanti per interessarsi e seguire il profitto scolastico dei figli.

Altrettanto può fare con il pediatra informandosi delle condizioni di salute dei figli.

L'affido condiviso è il condividere tra genitori le scelte riguardanti l'educazione, la scuola, le cure mediche, le pratiche sportive e le attività ricreative.

Non ritengo che tali cose debbano essere iscritte in un registro comunale, perché non muterebbe nulla, le varie decisioni riguardo ai figli sono già specificate negli accordi di separazione e divorzio.

La legge sull'affido condiviso è stata una svolta epocale che probabilmente non è ancora stata percepita esattamente dai padri e dalle madri.

Grazie